



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani

In persona del Dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 583 dell'anno 2020

TRA

████████████████████ rappresentato e difeso dall'Avv. M████████████████████
████████████████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore, sito in ██████████ nel P████████████████████2,
giusta procura in atti;

ATTORE

CONTRO

████████████████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████
████████████████████ ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del
difensore, sito in ██████████ nella via M████████████████████ giusta
procura in atti;

CONVENUTO

E

████████████████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████
G████████████████████ ed elettivamente domiciliata presso lo studio
del difensore, sito in ██████████ giusta
procura in atti;

CONVENUTA

E

G████████████████████ p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

██████████ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ██████████ sito in ██████████ n. 6, giusta procura in atti;

CONVENUTA

Avente ad oggetto: risarcimento danno da sinistro stradale.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Fatti di causa.

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ conveniva in giudizio ██████████ e ██████████ Assicurazioni S.p.A., per sentirli condannare, ai sensi degli artt. 2043, 2054, 2056 e 2059 c.c. con riferimento agli artt. 1226 e 1227 c.c., al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, quantificati in complessivi € 205.728,20, quale terzo trasportato, a seguito del sinistro verificatosi in data 8.4.2019 a Bonagia. Nell'occasione, secondo quanto esposto in citazione, intorno alle ore 00:30, l'attore transitava con un ciclomotore (di proprietà della madre ██████████), targato ██████████ accompagnando a casa ██████████. Giunto all'altezza dello slargo Polifemo, nel tragitto tra Bonagia e Pizzolungo, arrestava il ciclomotore perché, a causa degli occhiali da vista bagnati per il vento e la pioggia battente, non riusciva più a guidare il motoveicolo e ne cedeva la conduzione all'odierno convenuto. ██████████ percorrendo la strada a velocità elevata, disinteressandosi delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, giunto all'altezza della rotatoria sita in Erice S.P. 20, perdeva il controllo del mezzo, ed i due giovani finivano rovinosamente a terra.

A seguito dell'impatto e delle lesioni riportate, il ██████████

veniva ricoverato presso il pronto soccorso dell'Ospedale [REDACTED] A [REDACTED] (A [REDACTED] [REDACTED]) dove veniva refertata, in particolare, "frattura lobo sx del fegato, pnx bilaterale, frattura femore dx, frattura rotula dx, frattura mascellare anteriore e ossa proprie del naso"; veniva successivamente ricoverato in prognosi riservata presso l'U.O. di Chirurgia Generale del suindicato Ospedale, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi.

L'attore chiedeva, pertanto, di ritenere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al [REDACTED] conducente del motoveicolo e, per l'effetto, condannarlo, in solido con la compagnia assicurativa, al pagamento della somma di € 205.728,20, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, con vittoria di spese ed onorari.

Si costituiva in giudizio A [REDACTED] (C [REDACTED]) il quale contestava la fondatezza della pretesa attorea, in particolare sostenendo che alla guida del motociclo, al momento del sinistro, si trovasse, a differenza di quanto prospettato dall'attore, proprio il [REDACTED]. Proponeva, pertanto, domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, e chiedendo il risarcimento del danno subito in occasione dell'evento, per complessivi € 538.534,00.

Si costituiva in giudizio (C [REDACTED]) la, proprietaria del motoveicolo del sinistro per cui è causa, aderendo alla prospettazione attorea e chiedendo di essere tenuta indenne dalla compagnia assicurativa da ogni pretesa risarcitoria avanzata da parte dell'attore o del [REDACTED] a.

Si costituiva in giudizio (C [REDACTED]) Assicurazioni S.p.A., chiedendo il rigetto delle pretese sia del [REDACTED] che del [REDACTED]

in assenza di prova della qualità di terzo trasportato in capo ad uno dei due soggetti; nel caso di accoglimento delle domande risarcitorie, in subordine chiedeva di accertarsi il concorso di colpa ai sensi del combinato degli artt. 2056 e 1227 c.c. da parte del terzo trasportato, che aveva accettato il rischio di essere condotto da un soggetto alla guida di veicolo in stato di alterazione da sostanze alcoliche e stupefacenti.

La causa, istruita mediante prove orali e a seguito di accertamenti tecnici d'ufficio, viene ora in decisione.

2. Rapporti tra il giudizio civile di danno e processo penale a carico di [REDACTED]

Va, in primo luogo, sgombrato il campo da ogni dubbio circa la pregiudizialità, rispetto al presente giudizio civile di danno, del processo penale celebratosi a carico del [REDACTED] [REDACTED] per i medesimi fatti per cui è causa, definito con sentenza di assoluzione n. 1926/23 RG sent., emessa da questo Tribunale, Sezione Penale, in data 15.12.23.

Ed, infatti, nel procedimento penale in questione [REDACTED] [REDACTED] non è costituito parte civile; ancora, la sentenza di assoluzione, in quanto non ancora divenuta irrevocabile, e, comunque, emessa ai sensi dell'art. 530 co. 2 cpp, non può avere efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.p.

3. Sulle dinamiche del sinistro.

Nel merito, la questione controversa in ordine alla ricostruzione delle dinamiche dell'incidente verte solo sulla figura del conducente al momento del sinistro. Le prospettazioni delle parti divergono su chi si trovasse alla guida del motociclo, tra il N [REDACTED] e il C [REDACTED] al momento del fatto.

Ad una valutazione critica del compendio istruttorio in atti,

può ritenersi raggiunta, secondo il canone di giudizio tipico del processo civile del “*più probabile che non*”, la prova della qualità di terzo trasportato in capo a N [REDACTED]

Decisiva, in tal senso, può ritenersi la deposizione del teste [REDACTED] sentito all’udienza del giorno 1.12.2021, che riferiva di essere intervenuto sul luogo del sinistro nell’immediatezza dei fatti (*“io ero a Bonagia per lasciare la mia ragazza, percorrevo la strada da Trapani in direzione Bonagia con la mia auto, mi fermavo all’altezza del km 9 vicino la rotonda e ho visto un ragazzo a terra e un altro in piedi con il volto coperto di sangue; sono sceso dalla mia auto e sono andato verso Luca, il ragazzo che stava a terra, il quale mi riferì che non sentiva le gambe, lui aveva il telefono in tasca e l’ho preso e ho chiamato la sua mamma e l’ho avvertita che il figlio aveva avuto un incidente”*) e, in quell’occasione, di aver parlato con il [REDACTED] il quale avrebbe confessato di aver causato l’incidente, alla guida del veicolo (*sono andato dall’altro ragazzo, era in piedi e piangeva, esclamava “è colpa mia, guidavo lo scooter, non mi dovevo partire da casa”*).

Le difese del convenuto [REDACTED] e della compagnia assicurativa hanno insistito sull’inattendibilità del racconto del testimone in questione, sulla base di diversi indici:

- i testi di PG [REDACTED] e [REDACTED] sentiti nell’ambito del processo penale a carico del [REDACTED] (cfr. verbale di udienza nel processo penale depositato in allegato alle note del [REDACTED] del 24.10.23), non avrebbero confermato la presenza del testimone in questione sul luogo del sinistro;

- il [REDACTED] dopo il sinistro, sarebbe risultato in evidente stato confusionale e non in grado di riferire alcunché in ordine alle dinamiche dell’incidente;

- il racconto del [REDACTED] sarebbe apparso ricco di

contraddizioni intrinseche, anche con riferimento al fatto che il teste aveva dichiarato di non conoscere i due giovani e al fatto che l'ambulanza veniva contattata via telefono non dal testimone in questione ma da una voce femminile, come da registrazione in atti.

Le circostanze sopra indicate non sono, però, tali da portare a ritenere non credibile il [REDACTED] in relazione anche agli ulteriori elementi istruttori emersi.

La presenza del testimone sui luoghi del sinistro nell'immediatezza dei fatti è stata confermata:

- dal testimone N. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che ha rappresentato di essere stato contattato proprio dal [REDACTED] e di essersi recato sui luoghi con la madre G. [REDACTED] odierna convenuta. Il rapporto di parentela che lega il teste all'attore, per giurisprudenza pacifica, non è tale da minarne l'attendibilità, anche a fronte della genuinità del suo racconto e degli ulteriori riscontri indicati;

- dalla testimone, sentita nell'ambito del processo penale a carico del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a (pur legata sentimentalmente al [REDACTED] che ha riferito di aver effettuato la chiamata al 118; le minime discrasie nel racconto tra i due testi [REDACTED] e [REDACTED] possono ben spiegarsi in ragione del tempo trascorso rispetto ai fatti e alla concitazione del momento, vista la gravità delle condizioni in cui versavano i due giovani coinvolti nel sinistro, e sono più indici di genuinità nella narrazione che elementi a detrimento della veridicità del racconto dei testi, portando a escludere che i due abbiano voluto fornire una versione di comodo in tutto conforme (cfr. note di udienza del giorno 21.10.23 di parte attrice, con cui è stata prodotta la fonoregistrazione dell'udienza nel processo penale a

carico del [REDACTED] del 21.7.23).

Ancora, non può ritenersi rilevante la deposizione dei testi di PG al fine di screditare il testimone [REDACTED]. I testi [REDACTED] ed [REDACTED] rappresentavano di essere intervenuti sui luoghi del sinistro a distanza di alcune ore dall'incidente, quando già i giovani erano stati ricoverati nel presidio ospedaliero, così che dalla loro deposizione nulla può ricavarsi in ordine all'effettivo intervento del [REDACTED] nell'immediatezza dei fatti. Né le eventuali lacune nelle indagini preliminari al processo penale celebratosi a carico del [REDACTED] nell'ambito delle quali non veniva sentito a sit il [REDACTED] può avere in alcun modo incidenza nell'odierno procedimento civile.

Circostanza poi di grande rilievo, a ritenere credibile il teste [REDACTED] si ricava dal verbale di PS relativo al ricovero del C [REDACTED] subito dopo l'incidente.

Il referto riporta, all'ingresso al PS del [REDACTED] alle ore 01.57:33 del giorno 8.4.2019: *paziente vigile, eupnoico, non deficit di lato* (cfr. all. 3 - verbale di PS all'interno della cartella clinica, pagina 2 del referto).

Dalle condizioni del paziente al momento dell'accesso al PS si evince, dunque, come lo stesso fosse vigile, con ciò confermandosi, a differenza di quanto argomentato dalla difesa del convenuto e della compagnia assicurativa, che il [REDACTED] potesse, in effetti, aver riferito al [REDACTED] nell'immediatezza dei fatti, di essere stato alla guida del motociclo al momento dello scontro.

A fronte delle dichiarazioni dello stesso convenuto, per come riportate dal teste [REDACTED] ogni indagine tecnica sulla tipologia di lesioni riportate dai due giovani dopo il sinistro perde rilievo decisivo; ciò, peraltro, anche alla luce delle diverse

ipotesi formulate dai tecnici coinvolti nella vicenda, basate solo su dati probabilistici. Va ritenuta senz'altro convincente, sul punto, la perizia disposta nel processo penale a firma della dott.ssa [REDACTED] che ha concluso nel senso che *“sia il conducente sia il trasportato di un veicolo a due ruote sono esposti ai quadri lesivi sopra riportati, che come ben analizzato non sono patognomici indicatori del soggetto che si trovava alla guida, considerato che nel caso in esame entrambi i soggetti hanno riportato, tra l'altro, lesioni al cranio e al volto”*. Le conclusioni, peraltro, non divergono radicalmente da quelle del CTU nel presente giudizio civile, che ha comunque dato atto della compatibilità delle lesioni del giovane sia con la condizione di conducente che di trasportato.

Va, dunque, accolta la domanda di [REDACTED] [REDACTED] di risarcimento del danno, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto [REDACTED]

4. Sul concorso di colpa del danneggiato.

Va, però, accertato, ex art. 1227, comma 1, c.c., nella misura del 50%, un concorso di colpa del [REDACTED] nella causazione del danno.

Il comportamento colposo del danneggiato può rilevare sotto il profilo eziologico ed agire in modo tale da atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, c.c. - con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato; cfr. Cass. Civ., sent. n. 15779/06.

Per orientamento pacifico, *“l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del*

danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti” (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 11698 del 26 maggio 2014).

In applicazione del citato principio di diritto, nel caso in esame va rilevato che la condotta della vittima ha certamente concorso, in modo rilevante, al verificarsi del fatto e delle conseguenze dannose dello stesso.

Invero, è stato accertato che sia [REDACTED] sia [REDACTED] fossero, al momento del sinistro per cui è causa, in condizioni di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. In tal senso la Suprema Corte ha ribadito: *“In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.”* (Ordinanza n. 1386 del 18/01/2023, Cfr. Sent. n. 1295 /2017 e Ord. n. 11095/2020).

Peraltro, l'attore non si è neppure curato della scarsa visibilità e delle condizioni della strada dovute ai fenomeni atmosferici avversi, di particolare importanza, che avrebbero

dovuto portare, con una diligenza media, ad arrestare il motociclo e non riprendere la marcia, cercando un altro rimedio per rientrare presso la propria abitazione.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che: *“la mera consapevolezza da parte di un soggetto di porsi in una situazione da cui consegua una più o meno elevata probabilità che si produca a suo danno un evento pregiudizievole - ovvero l'esposizione volontaria al rischio -, a cui non sia collegata alcuna azione o omissione di un comportamento avente un diretto apporto causale rispetto al verificarsi del sinistro, possa integrare una corresponsabilità del danneggiato”*. E ancora, la Suprema Corte sul punto si è espressa in tal senso: *“qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo un passeggero, in violazione dell'art. 170, comma 2, cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può tuttavia costituire un contributo colposo alla verifica del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato”* (Cass. Sez. 3, Sent. n. 6481 del 14/03/2017).

In definitiva, va accertato il concorso colposo dell'attore nella causazione del sinistro, nella misura sopra indicata.

5. La quantificazione del danno.

Venendo alla determinazione del danno subito, possono essere condivise le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. ██████ in punto di quantificazione dell'incidenza delle lesioni: in ordine al danno biologico subito, la perizia medico-legale ha determinato i postumi permanenti nella misura del 25%, riconoscendo, altresì, un periodo di invalidità assoluta di giorni 40 e parziale di giorni 30 al 75% e di ulteriori giorni 30 al 50%, con spese sanitarie rimborsabili per un valore di € 182,91.

Per la liquidazione equitativa del danno, come sopra riconosciuto, questo Tribunale aderisce ai criteri utilizzati dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia; in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una "vocazione" nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).

I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico - legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con

riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona).

Le tabelle milanesi inglobano anche la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare reddituale del soggetto leso.

Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto in Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'incremento personalizzante della somma a tale titolo dovuta.

In applicazione di tali criteri e avuto riguardo alle più recenti Tabelle adottate dal Tribunale di Milano, edizione 2021, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 100,00 al giorno (per l'inabilità temporanea al 100%), per un totale di € 7.750,00

Quanto ai postumi permanenti, tenuto conto dell'età della parte lesa, del grado di invalidità permanente (comprendente, come evidenziato dal CTU, anche le componenti relazionale, sociale ed estetica del danno), va individuato il valore pari ad € 5.348,60 per punto di "danno non patrimoniale (comprensivo anche dell'incremento del 30% a titolo di danno morale), e va

liquidata in via equitativa una somma pari ad € 85.350,00, in valori attuali.

A questa somma vanno aggiunte le spese mediche ritenute congrue dal CTU per € 182,91.

Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente spettante all'attore ascende a complessivi € 128.276,91.

Tuttavia, gli importi sopra indicati, espressi in valori attuali, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, indipendentemente dalla prova - affatto necessaria - richiesta dall'art. 1224 ult. co. c.c. per i debiti di valuta - vanno corrisposti interessi (ad un tasso che non può in ogni caso essere superiore al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.

Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno

medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza; gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT; gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.

Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa; sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea; sulla temporanea dal dì del fatto.

Applicando i suesposti criteri, il danno subito da [REDACTED] [REDACTED] va liquidato nella somma di € 137.745,30, di cui € 9.468,39 per interessi, comprensiva di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, previa devalutazione al momento del sinistro dei valori espressi in moneta attuale.

Tale somma dovrà essere decurtata del 50 % in ragione dell'accertato concorso di colpa, per cui i convenuti, in solido tra loro, dovranno essere condannati al pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 68.872,65.

Sulla somma in questione vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.

6. Le spese di lite e di CTU.

In punto di spese di lite, in considerazione del rigetto della domanda riconvenzionale di [REDACTED] [REDACTED] ea, proposta anche nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] a, e della posizione processuale e delle difese di quest'ultima, i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] Spa andranno condannati a rifondere le spese di lite sostenute dall'attore e da [REDACTED] [REDACTED] liquidate come in

dispositivo.

Le spese di CTU andranno poste definitivamente a carico dei convenuti [REDACTED] a e [REDACTED] S.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:

- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 68.872,65, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;

- rigetta ogni ulteriore domanda.

- Condanna [REDACTED] a e [REDACTED] S.p.A., in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore e da [REDACTED] a, che liquida, per il primo, in € 7.052,00 per compensi ed € 786,00 per esborsi, e, per la seconda, in € 7.052,00, per compensi ed esborsi, per entrambi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi.

- Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico dei convenuti [REDACTED] a e [REDACTED] S.p.A.

Così deciso in Trapani, in data 13/05/2024.

Il Giudice

Carlo Salvatore Hamel